



Delibera della Giunta Regionale n. 126 del 06/03/2018

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 10 - Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo (60/10)

Oggetto dell'Atto:

DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI DI DIRITTO PRIVATO DELLA REGIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con delibera n. 752 del 21/12/2012 la Giunta ha fornito indicazioni circa l'attività di controllo sulle società partecipate, individuato le società partecipate dalla Regione riconducendole alla competenza degli Dipartimenti individuati *ratione materiae*;
- b. con delibera n. 21 del 29/1/2013 la Giunta regionale ha approvato le Direttive per il controllo analogo degli organismi "in house" della Regione Campania;
- c. con delibera n. 283 del 24/7/2014 la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per i controlli sulle società partecipate dalla Regione Campania;
- d. con delibera n. 619 del 08/11/2016 la Giunta regionale ha rivisto l'ordinamento amministrativo della Regione sopprimendo i Dipartimenti, costituendo, tra gli altri, l'Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate e ripartendo le competenze dipartimentali tra Ufficio Speciale e Direzioni Generali;
- e. il nuovo ordinamento è divenuto operativo con decorrenza 1/1/2017;
- f. con delibera n. 438 del 12/7/2017 la Giunta regionale ha individuato i componenti del cd. Gruppo amministrazione pubblica della Regione Campania e del perimetro di consolidamento ai sensi del d.lgs 118/2011;

PREMESSO altresì che

- a. il d.lgs 175/2016 e s.m.i. ha sistematizzato e profondamente innovato il corpus normativo relativo alle società a partecipazione pubblica e apportato chiarimenti in materia di controllo analogo e società in house providing;
- b. il d.lgs 50/2016 ha aggiornato il codice degli appalti individuando, tra l'altro, i requisiti che devono sussistere per riconoscere il presupposto del controllo analogo sugli organismi affidatari diretti di una amministrazione; e stabilito altresì nuovi obblighi a carico delle amministrazioni e competenze dell'ANAC;
- c. con delibera n. 951 del 20/9/2017 il Consiglio dell'ANAC ha aggiornato le Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del citato decreto legislativo, già approvate con deliberazione n. 235 del 15/2/2017 in attuazione del d.lgs 50/2016;

CONSIDERATO che

- a. in ragione dei mutamenti normativi e organizzativi intervenuti è opportuno rivedere il sistema dei controlli delineato con le DGR sopra richiamate;
- b. il Regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 ha attribuito all'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate le funzioni di vigilanza e controllo in materia di partecipazione societaria, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1, nonché le funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house, in raccordo con le Direzioni Generali competenti per materia;
- c. occorre definire le modalità di raccordo tra Ufficio Speciale e Direzioni Generali competenti per materia;
- d. l'articolo 12, comma 1, della LR n. 37 del 5/12/2017 ha abrogato la LR n. 7 del 30/4/2002;

RITENUTO di

- a. affermare che i soggetti di varia natura giuridica a cui è rivolta l'azione sistemica di vigilanza e controllo regionale a cura dell'Ufficio speciale e delle Direzioni Generali sono quelli inclusi nel cd. Gruppo amministrazione pubblica della Regione Campania;
- b. fare riferimento al criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013 per valutare la dipendenza di un soggetto, qualunque sia la sua natura giuridica, dalla Regione;
- c. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene alle società in house regionali;
- d. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle Direzioni Generali, in raccordo con l'Ufficio Speciale, per quanto attiene a organismi non societari in controllo analogo della Regione;
- e. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene agli organismi dipendenti dalla Regione, escluso quelli facenti parte del SSR;
- f. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle sole Direzioni Generali competenti per materia per quanto attiene a ogni altro soggetto, di qualunque natura giuridica e comunque denominato, non dipendente dalla Regione o non incluso nel Gruppo amministrazione pubblica;
- g. dichiarare che per i soggetti di cui al precedente alinea le Direzioni Generali competenti per materia curano i) il monitoraggio delle attività sociali, la raccolta e l'esame della documentazione principale (es. statuto o regolamento, verbali dell'organo di indirizzo, atti di programmazione, di previsione annuale o pluriennale, documenti contabili di fine esercizio contabile, relazioni degli organi sociali, atti di nomina degli organi sociali); ii) le istruttorie relative a eventuali deliberazioni cui la Regione è chiamata a concorrere; iii) l'esercizio degli eventuali diritti spettanti alla Regione;
- h. chiarire che, ai fini del sistema di governo delle partecipazioni regionali, le Direzioni Generali sono da considerarsi competenti *ratione materiae* avuto riguardo sia al ruolo di principali committenti o finanziatori, sia alla funzione trasversale svolta;
- i. approvare i documenti allegati contenenti direttive per l'esercizio dei controlli;
- j. dovere revocare le deliberazioni sinora assunte in materia di partecipazioni societarie e relativi controlli;

VISTI

- a. le delibera di Giunta regionale nn. 752/2012, 21/2013, 283/2014;
- b. la delibera di Giunta n. 438/2017;
- c. il d.lgs 175/2016;
- d. il d.lgs 50/2016;
- e. le Linee guida dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 951 del 20/9/2017;
- f. le allegate direttive per il controllo degli organismi di diritto privato della Regione;

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di:

- 1. approvare i documenti contenenti direttive per l'esercizio dei controlli allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2. affermare che i soggetti di varia natura giuridica a cui è rivolta l'azione sistemica di vigilanza e controllo regionale a cura dell'Ufficio speciale e delle Direzioni Generali sono quelli inclusi nel cd. Gruppo amministrazione pubblica della Regione Campania;
3. fare riferimento al criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013 per valutare la dipendenza di un soggetto, qualunque sia la sua natura giuridica, dalla Regione;
4. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene alle società in house regionali;
5. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle Direzioni Generali, in raccordo con l'Ufficio Speciale, per quanto attiene a organismi non societari in controllo analogo della Regione;
6. dichiarare che l'attività di controllo spetta all'Ufficio Speciale, in raccordo con le Direzioni Generali, per quanto attiene agli organismi dipendenti dalla Regione, escluso quelli facenti parte del SSR;
7. dichiarare che l'attività di controllo spetta alle sole Direzioni Generali competenti per materia per quanto attiene a ogni altro soggetto, di qualunque natura giuridica e comunque denominato, non dipendente dalla Regione o non incluso nel Gruppo amministrazione pubblica;
8. dichiarare che per i soggetti di cui al precedente alinea le Direzioni Generali competenti per materia curano i) il monitoraggio delle attività sociali, la raccolta e l'esame della documentazione principale (es. statuto o regolamento, verbali dell'organo di indirizzo, atti di programmazione, di previsione annuale o pluriennale, documenti contabili di fine esercizio contabile, relazioni degli organi sociali, atti di nomina degli organi sociali); ii) le istruttorie relative a eventuali deliberazioni cui la Regione è chiamata a concorrere; iii) l'esercizio degli eventuali diritti spettanti alla Regione;
9. chiarire che, ai fini del sistema di governo delle partecipazioni regionali, le Direzioni Generali sono da considerarsi competenti *ratione materiae* avuto riguardo sia al ruolo di principali committenti o finanziatori, sia alla funzione trasversale svolta;
10. revocare le delibere n. 752 del 21/12/2012, n. 21 del 29/1/2013 e n. 283 del 24/7/2014;
11. trasmettere la presente deliberazione alle Direzioni Generali, alle società partecipate dalla Regione, agli enti strumentali di diritto privato e di diritto pubblico controllati e partecipati di cui alla DGR 438/2017 per il tramite delle Direzioni Generali di riferimento e al BURC per la pubblicazione.

Direttiva per il controllo analogo degli organismi di diritto privato in *house* della Regione

Articolo 1

Oggetto

1. La presente Direttiva disciplina l'esercizio del controllo analogo che la Regione Campania esercita sui propri organismi in house. Affianca e integra le disposizioni in materia di controlli contenute negli statuti, nei contratti di servizio e in deliberazioni della Giunta.
2. La Direttiva è rivolta agli uffici regionali e agli organi di amministrazione e di controllo degli organismi *in house* della Regione; essa fornisce indirizzi operativi per l'esercizio dei controlli rivolti alle strategie, alla gestione del singolo organismo, al rispetto dei principi di buona amministrazione e degli istituti normativi.
3. Le attività di controllo, ispirate e guidate dalle finalità di cui ai punti precedenti, sono svolte in coerenza alle previsioni del codice civile circa l'esercizio dei diritti del socio. Iniziative ulteriori derivano dall'esercizio di specifiche prerogative riconosciute al socio pubblico dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Articolo 2

Soggetti del controllo

1. Sono soggetti a controllo analogo gli organismi, di diritto privato o pubblico, per i quali risultano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e 2, del d.lgs 50/2016 e verso i quali la Regione opera mediante affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
2. Il controllo analogo è svolto in via primaria dall'ufficio controllante in raccordo con l'ufficio coadiuvante. Per gli organismi in house di natura societaria il controllante è l'Ufficio speciale e il coadiuvante è la Direzione Generale competente *ratione materiae*. Per gli organismi in house di natura non societaria il controllante è la Direzione Generale competente *ratione materiae* e il coadiuvante è l'Ufficio speciale.
3. La riconduzione di un organismo in controllo analogo alla competenza delle Direzioni Generali, controllanti o coadiuvanti a seconda dei casi, avviene in base al prospetto allegato alla presente Direttiva, soggetto a revisione periodica.

Articolo 3

Contesto di riferimento

1. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., TU di seguito) dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124. L'articolo 16 del TU, in particolare, individua gli elementi essenziali per realizzare l'assetto organizzativo presupposto per affermare l'esistenza di un controllo analogo¹ su società, *cd. in house*, che ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il predetto controllo.

¹ Ai sensi del TU, per controllo analogo si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

Definizione analoga è data dall'articolo 5, comma 2, del Codice degli appalti per qualificare il controllo analogo delle amministrazioni su persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Le Linee Guida dell'ANAC per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, tra l'altro, individuano gli elementi che qualificano l'esercizio di un controllo analogo.²
3. La complessa azione di controllo analogo si esercita attraverso poteri di indirizzo e programmazione; controllo strategico e gestionale; sopralluogo e accesso diretto agli atti aziendali.
Essa è diretta a valutare:
 - congruenza tra obiettivi fissati e risultati raggiunti (cd. controllo strategico);
 - efficacia, efficienza ed economicità della gestione per ottimizzare, anche mediante proposizione di interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati raggiunti (cd. controllo di gestione);
 - legittimità, regolarità e correttezza degli atti di gestione (cd. controllo amministrativo e contabile).
4. L'azione di controllo si articola nelle tre fasi temporali, da considerarsi cumulative, del controllo *ex ante*; controllo *in itinere* e controllo *ex post*.

Articolo 4

Ambiti di controllo

1. L'azione di controllo da parte della Regione, nelle sue diverse declinazioni, è esercitata nel continuo sebbene trovi una scansione temporale connessa ai momenti tipici della vita sociale. Essa si articola nelle seguenti fasi le cui risultanze costituiscono materia di controllo:
 - monitoraggio e acquisizione di risultati e dati;
 - verifica degli scostamenti e istruttoria sulle cause;
 - proposizione di iniziative correttive;
 - proposizione di iniziative volte alla tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale.
2. Dati e informazioni comunque raccolti nell'attività conoscitiva e di controllo sono oggetto di esame per valutare:
 - coerenza tra gestione, finalità e obiettivi;
 - adeguatezza dei mezzi rispetto a finalità e obiettivi;
 - criticità della gestione che possono riflettersi sugli equilibri aziendali;
 - rispetto dei principi cui soggiace la pubblica amministrazione e a cui deve essere ispirata la gestione di un organismo *in house*;
 - rispetto degli istituti normativi cui, a diverso titolo, sono soggetti gli organismi in house.
3. Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo analogo sulle società in house i seguenti profili:
 - vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimenti di incarichi di lavoro autonomo;
 - indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi, e per l'affidamento di lavori;
 - obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
 - profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;
 - obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità.

² Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali. A tal fine l'ANAC individua tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: controllo *ex ante*; controllo contestuale e controllo *ex post*.

Articolo 5

Poteri di indirizzo, programmazione e controllo

1. I poteri di indirizzo e programmazione sugli organismi in house della Regione sono esercitati dal Presidente o dalla Giunta, sulla base della istruttoria svolta dagli uffici, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto regionale e da regolamento o statuto del singolo organismo.
2. I poteri di direttiva e controllo, svolti sulla base degli atti adottati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sono esercitati per le rispettive competenze dall'Ufficio Speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate e dalle Direzioni Generali competenti *ratione materiae*, anche nella veste di committenti.
3. L'ufficio controllante - su proposta degli organi di amministrazione degli organismi, con il coinvolgimento e il supporto degli uffici coadiuvanti - propone alla Giunta il Piano triennale delle attività a scorrimento annuale.
4. Il Piano costituisce il documento di programmazione di riferimento per le strategie del singolo organismo *in house*; esso tiene conto delle strategie e degli indirizzi regionali definiti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

Articolo 6

Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale mira a verificare la coerenza complessiva dell'azione degli organismi *in house* con gli obiettivi e le prescrizioni stabilite nelle direttive degli organi di indirizzo politico e amministrativo; e nel Piano triennale delle attività.
2. Il controllo strategico valuta il grado di realizzazione degli obiettivi affidati e degli eventuali scostamenti rispetto ai target previsti in rapporto alle risorse umane, materiali e finanziarie, al tempo, tenuto comunque conto di eventuali criticità intervenute nella loro realizzazione.
3. Il controllo gestionale si attua mediante l'analisi preventiva e successiva degli atti; è finalizzato alla valutazione della efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa intrapresa dagli organismi *in house* con riferimento alle risorse utilizzate e al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Articolo 7

Ispezione e verifica

1. La Regione - tramite le sue articolazioni nella qualità di Autorità di Gestione di fondi nazionali e comunitari, Direzioni Generali committenti e Ufficio Speciale - d'ufficio o su richiesta del Presidente della Giunta o della Giunta - può in qualunque momento e senza preavviso disporre ed effettuare sopralluoghi e condurre verifiche documentali presso gli uffici degli organismi, accedendo a tutti gli atti aziendali e traendone copia.

Articolo 8

Controllo *ex ante*

1. Gli organismi in house, a seguito di confronto con le funzioni regionali committenti, propongono annualmente all'ufficio controllante, entro il 30 settembre dell'anno precedente il primo esercizio del triennio, il Piano triennale delle attività.
2. Il Piano triennale delle attività è approvato dalla Giunta entro il 30 novembre di ogni anno. Nella circostanza sono individuati gli obiettivi da perseguire e indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Il Piano contempla almeno: i) programma delle attività e degli investimenti; ii) piano economico-finanziario triennale e correlato budget annuale; iii) dotazione di risorse umane ed eventuale piano occupazionale; iv) alienazioni e acquisizioni di servizi, beni mobili e immobili di importo superiore a

- 60.000 euro; v) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni in altri organismi; vi) operazioni finanziarie a medio e lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria.
4. Eventuale variazioni del Piano, del budget o di altri contenuti seguono lo stesso iter.
 5. La Regione, mediante l'Ufficio Speciale o le singole Direzioni Generali competenti *ratione materiae*, può rivolgere agli organismi *in house* direttive e indirizzi, concernenti questioni specifiche o di carattere generale.
 6. Sono oggetto di controllo preventivo le modifiche dello statuto e le variazioni volontarie del capitale sociale e più in generale, le deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria.

Articolo 9 Controllo *in itinere*

1. Fermo restando funzioni e competenze proprie degli organi sia di amministrazione che di controllo degli organismi *in house*, l'esercizio del controllo *in itinere* consiste nelle seguenti attività:
 - esame di relazioni semestrali sull'andamento di gestione;
 - esame di relazioni redatte su specifica richiesta;
 - informativa motivata su iniziative e attività rilevanti, ma non previste dal Piano approvato dalla Giunta, adottate per necessità o urgenza; la comunicazione è data senza indugio agli uffici regionali competenti *ratione materiae*;
 - rilevazione e aggiornamento di dati sulla gestione degli organismi, anche in riferimento alla materia della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
 - sopralluoghi e verifiche documentali presso gli organismi.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ufficio controllante, che può avvalersi ai fini istruttori dell'Ufficio coadiuvante e delle funzioni regionali che hanno competenze trasversali (es. contabili, legali, gestione del personale).
3. Nello svolgimento delle proprie attività l'organismo monitora il rispetto del vincolo per cui l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dagli enti soci; la produzione ulteriore rispetto al limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo *in house*.

Articolo 10 Controllo *ex post*

1. Ai fini del controllo *ex post*, gli organismi *in house* trasmettono all'ufficio controllante i seguenti atti:
 - con cadenza annuale, una relazione annuale sull'attuazione del Piano triennale delle attività;
 - con cadenza annuale il bilancio di esercizio, redatto sulla base dello schema di bilancio consolidato previsto dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza aperiodica, eventuali bilanci infrannuali e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza mensile, verbali e deliberazioni degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo;
 - con cadenza annuale, nei termini di legge, il Piano integrativo per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012;
 - con cadenza annuale, circolarizzazione delle posizioni creditorie e debitorie con gli uffici regionali controparti.
2. Con riferimento alla relazione annuale sull'attuazione del Piano triennale delle attività e alla circolarizzazione delle posizioni creditorie e debitorie, l'ufficio controllante provvede al controllo *ex post* in raccordo con l'ufficio coadiuvante ed eventuali altre funzioni regionali coinvolte. Quanto agli

altri atti il controllo è svolto in via esclusiva dall'ufficio controllante, che può avvalersi ai fini istruttori degli uffici coadiuvanti e delle funzioni regionali interessate.

Articolo 11

Contratti di servizio e affidamenti

1. L'esigenza di assicurare un approccio integrato per l'esercizio dei controlli e il contenimento della spesa richiede che le Direzioni Generali - nella definizione dei contratti di servizio e/o degli atti relativi ad affidamenti di lavori, forniture e servizi - assicurino coerenza con la programmazione delle attività previste dai piani industriali. In quanto controparti di un rapporto negoziale regolante le attività oggetto della commessa, le funzioni regionali committenti:
 - valutano preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, con le modalità previste dall'art. 192 del "Codice dei contratti pubblici" approvato con D.Lgs. n. 50/2016;
 - esercitano il controllo di efficienza, efficacia ed economicità, attraverso un'attività di monitoraggio:
 - a) *preventivo* esercitato in sede di definizione del contratto di servizio/convenzione;
 - b) *concomitante* esercitato mediante report periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti nei contratti di servizio/convenzione;
 - c) *consuntivo* esercitato attraverso la valutazione degli standard quali-quantitativi e l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza nel caso di servizi pubblici locali.
 - curano il controllo, anche in loco, sulla gestione della commessa per verificarne il conseguimento dei risultati attesi;
 - adottano, in via diretta, eventuali atti e iniziative rivolte alla società per la rimozione di disfunzioni o anomalie nella esecuzione o amministrazione della commessa;
 - comunicano all'Ufficio Speciale eventuali disfunzioni o anomalie riscontrate che possono incidere sulla regolare gestione dell'organismo *in house* e sulla tenuta degli equilibri di bilancio.
2. Non è ammesso il perfezionamento tardivo di contratti di servizio/convenzioni, dovendo l'affidamento essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, nonché da una corretta quantificazione dei costi del servizio stesso, necessitandosi all'uopo di una stima e comparazione preventiva della qualità e dei costi offerti dalla società *in house*, rispetto alla qualità e costi offerti dal mercato per la medesima tipologia di beni e/o servizi: ciò secondo i principi di sana gestione finanziaria che impongono che l'affidamento diretto di un servizio alla società *in house* non prescinda da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del bene/servizio prodotto dalla società medesima.

Articolo 12

Comportamenti degli amministratori

1. Nella gestione ordinaria e straordinaria gli amministratori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.
2. Il mancato rispetto della presente Direttiva, come pure il mancato, parziale o incompleto invio della documentazione e delle informazioni comunque richieste, tali da compromettere la conoscenza dei fatti aziendali e la capacità di controllo, in quanto inadempimento rispetto agli indirizzi e/o agli obblighi cui soggiace un organismo *in house*, è oggetto di valutazione e motivo di attivazione di specifici procedimenti amministrativi. Ciò in quanto si potrebbe configurare un comportamento contrario ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza nell'adempimento del mandato di amministratore in grado di influire sul rapporto di fiducia tra socio pubblico e amministratori impedendone la prosecuzione. In tali circostanze il comportamento dell'amministratore può configurare una giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi del Codice Civile.

Le Direzioni Generali di riferimento per le attività di controllo analogo sono individuate tenuto conto degli affidamenti disposti, nonché del settore in cui le società operano.

Organismo societario in house	Direzioni Generali Coadiuvanti
Campania Ambiente e Servizi Spa	D.G. Difesa del Suolo ed Ecosistema
EAV Srl	D.G. Mobilità
SAUIE Srl	D.G. Risorse Strumentali
SCABEC Spa	D.G. Politiche culturali e Turismo
SMA Campania Spa	D.G. Difesa del Suolo e Ecosistema
SORESA Spa	D.G. Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Sviluppo Campania Spa	D.G. Autorità di gestione FSE e FSC D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive D.G. Autorità di Gestione FESR D.G. Università Ricerca e Innovazione
Organismo societario in house	Direzioni Generali Controllanti
Fondazione IFEL Campania	D.G. Autorità di Gestione FESR
Acamir	D.G. Mobilità

Il controllo analogo si avvale, ove del caso, del supporto di funzioni regionali individuate in ragione delle loro specifiche competenze ed esperienze sono le Direzioni Generali Risorse umane, Risorse Finanziarie e Risorse strumentali, le AdG e l'Ufficio Speciale Advocatura.

Direttiva per la vigilanza e il controllo di società ed enti di diritto privato strumentali dipendenti dalla Regione non in controllo analogo

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Direttiva disciplina la vigilanza e il controllo di società ed enti di diritto privato strumentali dipendenti dalla Regione non in controllo analogo. Essa affianca e integra le disposizioni in materia di controlli contenute negli statuti, nei contratti di servizio e in deliberazioni della Giunta che regolano l'erogazione di contributi e trasferimenti.
2. La Direttiva è rivolta agli uffici regionali e agli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo degli organismi in questione; fornisce indirizzi operativi per l'esercizio dei controlli rivolti alle strategie, alla gestione dell'organismo, al rispetto dei principi di buona amministrazione e degli istituti normativi.
3. Le attività di controllo, ispirate e guidate dalle finalità di cui ai punti precedenti, sono svolte in coerenza alle previsioni del codice civile circa l'esercizio dei diritti del socio, ove applicabile. Iniziative ulteriori derivano dall'esercizio di specifiche prerogative riconosciute alle amministrazioni pubbliche dalla normativa di riferimento.

Articolo 2 - Soggetti del controllo

1. Sono soggetti al controllo ai sensi della presente Direttiva le società partecipate e gli enti di diritto privato strumentali non in controllo analogo censiti nella rilevazione periodica utile ai fini della definizione del Gruppo amministrazione pubblica ai sensi del d.lgs 118/2013 e che risultano essere dipendenti dalla Regione assumendo a riferimento il criterio di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera c), del d.lgs 33/2013.
2. Una società o ente di diritto privato di diritto privato è dipendente dalla Regione quando sussistono cumulativamente i seguenti requisiti i) media del totale attivo o del valore della produzione calcolata sulla base dei bilanci dell'ultimo triennio superiore a 500.000 euro; ii) rapporto percentuale tra somma di contributi, trasferimenti e corrispettivi per fornitura di beni e servizi di parte regionale e valore della produzione risultante da bilancio superiore al 50% per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio; iii) designazione o nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo o di amministrazione da parte della Regione.
3. L'azione di vigilanza e controllo - fermo restando ruoli e competenze di cui al Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione e relativi aggiornamenti annuali - è svolta in via primaria dall'ufficio controllante in raccordo con l'ufficio coadiuvante. Per i soggetti di cui al presente articolo il controllante è l'Ufficio speciale e il coadiuvante è la Direzione Generale competente *ratione materiae*.

Articolo 3 - Contesto di riferimento

1. Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., TU di seguito) dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Il DLgs 118/2011 dispone che le Regioni devono predisporre un elenco concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).
3. La DGR n. 438 del 12/07/2017 ha definito il GAP della Regione Campania.
4. L'azione regionale si esercita attraverso poteri di indirizzo e di controllo strategico e gestionale ed è volta a valutare:
 - congruenza tra obiettivi fissati e risultati raggiunti (cd. controllo strategico);
 - efficacia, efficienza ed economicità della gestione (cd. controllo di gestione);

- rispetto di specifiche prescrizioni di legge, diverse da quelle inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione (cd. controllo amministrativo).
5. L'azione di controllo si articola nelle tre fasi temporali del controllo *ex ante*; controllo *in itinere* e controllo *ex post*.

Articolo 4 - Ambiti di controllo

1. L'azione di controllo da parte della Regione, nelle sue diverse declinazioni, è esercitata nel continuo sebbene trovi una scansione temporale connessa ai momenti tipici della vita sociale. Essa si articola nelle seguenti fasi:
 - monitoraggio e acquisizione di risultati e dati;
 - verifica degli scostamenti e istruttoria sulle cause;
 - iniziative correttive, ove applicabile in ragione del controllo;
 - iniziative volte alla tutela degli interessi pubblici e della proprietà regionale.
2. Dati e informazioni comunque raccolti nell'attività conoscitiva e di controllo sono oggetto di esame per valutare:
 - coerenza tra gestione, finalità e obiettivi;
 - adeguatezza dei mezzi rispetto a finalità e obiettivi;
 - criticità della gestione che possono riflettersi sugli equilibri aziendali;
3. Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo i seguenti profili:
 - indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - acquisizione di forniture di beni e servizi e affidamento di lavori a valere su risorse regionali;
 - obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
 - profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

Articolo 5 - Poteri di indirizzo, programmazione e controllo

1. I poteri di indirizzo e programmazione sono esercitati dal Presidente o dalla Giunta, sulla base della istruttoria svolta dagli uffici, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto regionale e da regolamento o statuto del singolo organismo.
2. Il documento di programmazione di riferimento per le strategie del singolo organismo tiene conto degli indirizzi e delle indicazioni regionali comunque fornite.

Articolo 6 - Controllo strategico e gestionale

1. Il controllo strategico e gestionale mira a verificare la coerenza complessiva dell'azione dell'organismo con gli indirizzi e le indicazioni regionali comunque fornite; ne valuta il grado di realizzazione e gli eventuali scostamenti in rapporto alle risorse umane, materiali e finanziarie e al tempo, tenuto comunque conto di eventuali criticità intervenute nella loro realizzazione.
2. Il controllo gestionale è finalizzato alla valutazione della efficienza, efficacia ed economicità dell'azione degli organismi con riferimento alle risorse utilizzate.

Articolo 7 - Controllo *ex ante*

1. Sono oggetto di controllo preventivo le modifiche del regolamento o dello statuto o altro atto, comunque denominato, regolante le vita dell'organismo, le variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione e, più in generale, le deliberazioni di amministrazione straordinaria.

Articolo 8 - Controllo *in itinere*

1. Fermo restando funzioni e competenze proprie degli organi sia di indirizzo, che di amministrazione e di controllo degli organismi, l'esercizio del controllo *in itinere* consiste nelle seguenti attività:
 - esame di relazioni sull'andamento di gestione;
 - esame di relazioni redatte su specifica richiesta;
 - rilevazione e aggiornamento di dati sulla gestione degli organismi.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ufficio controllante, che può avvalersi ai fini istruttori dell'Ufficio coadiuvante e delle funzioni regionali che hanno competenze trasversali (es. contabili, legali, gestione del personale).

Articolo 9 - Controllo *ex post*

1. Ai fini del controllo *ex post*, gli organismi trasmettono all'ufficio controllante i seguenti atti:
 - con cadenza annuale il bilancio di esercizio e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza aperiodica, eventuali bilanci infrannuali e relativa documentazione di corredo;
 - con cadenza mensile, verbali e deliberazioni degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Articolo 10 - Comportamenti degli amministratori

1. Nella gestione ordinaria e straordinaria gli amministratori designati o nominati dalla Regione sono tenuti al rispetto degli indirizzi e delle indicazioni comunque fornite dalla Regione.
2. Il mancato rispetto della presente Direttiva, come pure il mancato, parziale o incompleto invio della documentazione e delle informazioni comunque richieste, tali da compromettere la conoscenza dei fatti aziendali e la capacità di controllo, in quanto inadempimento rispetto agli indirizzi e/o agli obblighi cui soggiace un organismo, specie se in controllo pubblico, è oggetto di valutazione e motivo di attivazione di specifici procedimenti amministrativi. Ciò in quanto si potrebbe configurare un comportamento degli organi di espressione regionale contrario ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza nell'adempimento del mandato ricevuto in grado di influire sul rapporto di fiducia impedendone la prosecuzione. In tali circostanze il comportamento dell'amministratore può configurare una giusta causa di revoca dell'incarico ai sensi del Codice Civile.